

2524/01

Il giudice

sciogliendo la riserva che precede osserva:

premesso che questo giudice accede all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la richiesta cautelare *ante causam* di revoca dell'amministratore, osserva che sussistono nella fattispecie, all'esito di deliberazione meramente sommaria, sia il *fumus* della grave violazione dei doveri incombenti sull'amministratore foriera di danno per la società sia il *periculum in mora*.

In primis l'ultimo bilancio approvato risulta essere quello del 2009 non avendo l'amministratore provveduto a porre in essere attività gestorie di primaria importanza quali la riconvocazione dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2010 e non essendosi esso stesso presentato all'assemblea convocata per la approvazione del bilancio 2011, né avendo provveduto ad ulteriore convocazione dopo che l'assemblea del 26.6.2012 non ha raggiunto il quorum per deliberare (non è neppure noto se egli abbia redatto i progetti di bilancio relativi al 2010 e 2011).

Risulta altresì che egli non abbia in buona sostanza consentito l'esercizio del diritto di controllo del socio A e nel complesso è emersa una situazione di sostanziale noncuranza e disinteresse per l'attività gestoria, elementi tutti che fanno altresì ritenere che nelle more di giudizio meritale le condotte dell'amministratore possano arrecare danno alla società.

B va dunque revocato in via d'urgenza dalla carica di amministratore della società

C s.r.l.

Non è invece ammissibile l'istanza di nomina di amministratore "giudiziario", fattispecie non contemplata dall'art 2476 c.c., spettando all'assemblea dei soci il potere di nomina del nuovo amministratore. Invero come ben osservato dalla società C s.r.l. rappresentata dal curatore speciale, l'amministratore revocato giudizialmente e che non sia stato ancora sostituito dai soci ha il potere dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione fra cui quelli relativi alla convocazione dell'assemblea per la sua sostituzione. L'eventuale inerzia oltre che dell'amministratore di tutti i soci integrerebbe viceversa una impossibilità di funzionamento della società con conseguente causa di scioglimento della stessa.

E' accoglibile l'istanza di accesso agli atti della società avendo il socio di s.r.l. il diritto di operare il controllo sulla attività sociale e dunque di accesso agli atti senza che l'esercizio di tale diritto possa essere ostacolato da valutazioni discrezionali dell'organo amministrativo

Le spese verranno disciplinate all'esito del giudizio di merito


P.Q.M.

- 1) Revoca B dalla carica di amministratore della società C s.r.l.
- 2) Dichiara inammissibile l'istanza di nomina giudiziale di nuovo amministratore
- 3) Ordina all'amministratore di C s.r.l. di consentire al socio ricorrente e/o a suoi consulenti la consultazione della documentazione amministrativa della società.

Si comunichi

Venezia 4.7.2013

Il giudice



PROVVEDIMENTO TRASMESSO
ALLE PARTI COSTITUITE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA
IN DATA 15.07.2013